**Autorità nazionale anticorruzione**

**Del. 01/07/2020, n. 540**

**Problematiche inerenti ai contratti aventi ad oggetto i servizi integrati di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere e ambulatoriali, pubbliche e private, in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria.**

Vista

la segnalazione dell'associazione Assosistema, giusta nota protocollo n. 188 del 12.6.2020, assunta al protocollo dell'Autorità n. 44253 del 15.6.2020, circa il grave squilibrio economico dei rapporti contrattuali in corso aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi di lavanolo ospedaliero determinato dalla situazione emergenziale in corso, che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di molti operatori economici;

Visto

il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 106, comma 1, lettera c), che consente la modifica dei contratti nel caso in cui «la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. [...]. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti»;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), e, in particolare, l'Allegato 12 relativo al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, che gli operatori economici sono tenuti ad adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19;

l'evolvere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato un aumento della domanda di servizi di lavanolo, comportando modifiche in termini di quantità e modalità di erogazione dei servizi richiesti all'appaltatore;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 1° luglio 2020

DELIBERA

L'obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni aggiuntive per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici.

Ai fini della corretta definizione dell'oggetto della variante, è necessaria un'accurata verifica dell'impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante.

Per i contratti stipulati a misura per i quali l'unità di misura delle prestazioni è "a chilogrammo (Kg)" o "a capo", come indicate nell'Allegato A della delibera n. 842 del 27 luglio 2017 - Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di lavanderia/lavanolo, la rinegoziazione dei contratti in essere avviene adeguando i quantitativi delle prestazioni previsti in contratto sulla base dei quantitativi di servizi effettivamente forniti per tutto il periodo di durata dell'emergenza sanitaria.

Per i contratti stipulati a "giornata di degenza ordinaria" o " a giornata di degenza DH", ai fini della corretta quantificazione delle prestazioni aggiuntive fornite dall'appaltatore, occorre procedere a un confronto tra il consumo medio di dispositivi per giornata di degenza previsto nel contratto di appalto e il consumo effettivo di tali dispostivi in conseguenza della situazione emergenziale e sulla base di tale confronto rinegoziare il prezzo unitario per "giornata di degenza" da riconoscere per la durata della situazione di emergenza. Nel caso in cui il consumo medio di dispositivi non fosse stato puntualmente individuato in sede contrattuale, lo stesso deve essere desunto dalle prassi di gestione dei dispositivi in uso presso la struttura sanitaria nel periodo immediatamente precedente allo stato di emergenza. Analogamente, per i contratti stipulati a corpo, occorre confrontare con riferimento al periodo emergenziale il consumo effettivo di dispositivi e il consumo di dispostivi presunto nel contratto e sulla base di tale confronto rinegoziare il corrispettivo delle prestazioni per il medesimo periodo.